



COMUNE DI RONCEGNO TERME

Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 21/08/2026**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPAZI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ED HOBBISTICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA CASTAGNA ORGANIZZATA NEL COMUNE DI RONCEGNO TERME I GIORNI 24 E 25 OTTOBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 119 DEL 31/08/2016

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di agosto alle ore 11:00, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Geom. Giovannini Corrado la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Giabardo .

Intervengono i Signori:

N.	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	GIOVANNINI CORRADO	X	
2	Vice Sindaco	MONTIBELLER MIRKO	X	
3	Assessore	FRAINER MARINA	X	
4	Assessore	MENEGOL MARIANO		X
5	Assessore	GILLI GIULIANA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPAZI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ED HOBBISTICHE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA CASTAGNA ORGANIZZATA NEL COMUNE DI RONCEGNO TERME I GIORNI 24 E 25 OTTOBRE 2026 - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 119 DEL 31/08/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Demografico-Elettorale-Commercio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Premesso che:

Ogni anno sul territorio del Comune di Roncesgno Terme si svolge la Festa della Castagna che ha lo scopo di contribuire a valorizzare territorio e tradizioni offrendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo ai fini della promozione turistica.

L'Amministrazione intende promuovere all'interno della manifestazione l'esercizio temporaneo di attività economiche e nello specifico la vendita o lo scambio/baratto da parte di privati ed associazioni di prodotti e/o oggetti di modico valore, usati o di produzione propria, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio temporaneo, la vendita di prodotti agricoli tipici della zona, mostre ed esposizioni e ogni altra attività che serva ad integrare ed accrescere il successo della manifestazione.

Richiamata la seguente normativa:

L'art 20 bis della L.P. 30/07/2010, n. 17, (Legge provinciale sul commercio 2010) e l'art. 20 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23/04/2013, n. 6-108/Leg. disciplinano le attività temporanee di vendita al dettaglio.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa, l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, feste, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi straordinari può essere svolta su aree pubbliche o private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e con le modalità stabilite dallo stesso. L'attività ha la durata massima pari a quella della manifestazione, è subordinata alla preventiva concessione degli spazi ed è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 20 bis della L.P. 17/10.

La precitata L.P. 17/10 non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e dal D.Lgs 18/05/2001, n. 228. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 per la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la SCIA.

L'art. 20 ter della L.P. 30/07/2010, n. 17, (Legge provinciale sul commercio 2010) e l'art. 20 bis del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23/04/2013, n. 6-108/Leg. disciplinano gli "hobbisti".

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1648 dd. 28/09/2015 sono stati individuati gli indirizzi generali per l'istituzione dei mercati riservati agli hobbisti e per l'individuazione delle aree e degli spazi loro dedicati al di fuori dei mercati riservati.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa la partecipazione degli hobbisti è consentita anche in occasione di fiere e manifestazione purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.

L'art. 14 della L.P. 14/07/2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) e l'art. 13 del relativo regolamento di esecuzione disciplinano l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa per l'esercizio dell'attività è necessario avere la disponibilità di area o locali attrezzati.

Vista la deliberazione giuntale n. 118 dd. 31/08/2016 mediante la quale è stata disposta l'approvazione del disciplinare per l'assegnazione degli spazi riservati ad hobbisti in occasione di sagre, manifestazioni /eventi organizzati nel Comune di Roncegno Terme.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2021 e ss.mm.

Vista la deliberazione giuntale n. 119 dd. 31/08/2016 avente ad oggetto "Individuazione spazi e criteri di assegnazione degli stessi per l'esercizio temporaneo di attività economiche in occasione della Festa della Castagna organizzata nel Comune di Roncegno Terme e determinazione rimborsi spese".

LA GIUNTA COMUNALE

Per quanto premesso ed effettuate le opportune valutazioni;

Ritenuto opportuno, in occasione della Festa della Castagna che si svolgerà i giorni 24 e 25 ottobre 2026, di provvedere all'individuazione di spazi in occasione della Festa della Castagna da destinare a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio, ai produttori agricoli e a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti tipici trentini, agli hobbisti e alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché stabilire criteri e modalità di concessione degli stessi, propone quanto segue:

- massimo n. 20 spazi destinati all'attività temporanea di vendita al dettaglio;
- massimo n. 20 spazi destinati ai produttori agricoli e a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti tipici trentini;
- massimo n. 35 spazi destinati agli hobbisti;
- massimo n. 10 spazi destinati alle Associazioni Locali per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

L'utilizzo degli spazi è soggetto al pagamento del canone mercatale previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2021 e ss.mm. che all'art. 73 c. 7 determina:

- la tariffa è applicata per l'importo giornaliero pari a € 0,93 al mq;

Di stabilire che le iscrizioni per la partecipazione siano aperte nel periodo dal 24/08/2026 al 25/09/2026, termine ultimo per la presentazione della domanda a chi intende effettuare attività temporanea di vendita al dettaglio, ai produttori agricoli, a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti tipici trentini e agli hobbisti. Nella domanda/segnalazione di interesse, redatta secondo il modello predisposto dagli Uffici Comunali ed allegato alla presente deliberazione, va necessariamente indicato un numero telefonico e/o un indirizzo mail attraverso il quale il Comune contatterà gli interessati per ogni comunicazione relativa alla pratica. Si segnala inoltre che verrà data priorità alle richieste di partecipazione ad entrambe le giornate (24 e 25 ottobre 2026);

L'attività esercitata negli spazi resta subordinata alla vigente normativa in materia;

L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per quanto depositato negli spazi concessi;

E' facoltà dell'Amministrazione decidere di non concedere spazi per le attività economiche temporanee qualora non lo ritenga opportuno per giustificati motivi;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva allo scopo di dare pronta attuazione al procedimento sotteso;

Vista la L.P. 30.7.2010, n. 17 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la L.P. 14.07.2000, n. 9 ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il D.L.vo 228/2001;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 02/02/2026 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2026-2028, il bilancio di previsione 2026-2028 e i relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 4 dd. 02/02/2026 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026-2028 (competenza e residui);

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1) **Di provvedere**, in occasione della Festa della Castagna che si svolgerà i giorni 24 e 25 ottobre 2026, all'individuazione di spazi da destinare a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio, ai produttori agricoli, a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti tipici trentini, agli hobbisti e alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché stabilire criteri e modalità di concessione degli stessi, propone quanto segue:

- massimo n. 20 spazi destinati all'attività temporanea di vendita al dettaglio;
- massimo n. 20 spazi destinati ai produttori agricoli e a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti tipici trentini;
- massimo n. 35 spazi destinati agli hobbisti;
- massimo n. 10 spazi destinati alle Associazioni Locali per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2) **Di stabilire** i seguenti criteri per la concessione e l'utilizzo degli spazi individuati, di cui al punto 1):

- Assegnazione degli spazi in base alle seguenti caratteristiche: tipologia dei prodotti trattati, attinenza con la manifestazione, partecipazione per tutta la durata della medesima (verrà data priorità alle richieste di partecipazione ad entrambe le giornate) e conseguentemente in ordine cronologico di presentazione delle richieste;
- Le iscrizioni per la partecipazione sono aperte nel periodo dal 24/08/2026 al 25/09/2026, termine ultimo per la presentazione della domanda a chi intende effettuare attività temporanea di vendita al dettaglio, ai produttori agricoli, a chi svolge attività temporanea di vendita al dettaglio di prodotti tipici trentini e agli hobbisti. Nella domanda/segnalazione di interesse, redatta secondo il modello predisposto dagli Uffici Comunali ed allegato alla presente deliberazione, va necessariamente indicato un numero telefonico e/o un indirizzo mail attraverso il quale il Comune contatterà gli interessati per ogni comunicazione relativa alla pratica;
- L'utilizzo degli spazi è soggetto al pagamento del canone mercatale previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2021 e ss.mm. che all'art. 73 c. 7 determina:
 - la tariffa è applicata per l'importo giornaliero pari a € 0,93 al mq;
- L'attività esercitata negli spazi resta subordinata alla vigente normativa in materia;
- L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per quanto depositato negli spazi concessi;
- E' facoltà dell'Amministrazione decidere di non concedere spazi per le attività economiche temporanee qualora non lo ritenga opportuno per giustificati motivi.

3) **Di dichiarare** il presente provvedimento, con voti favorevoli unanimi, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 183, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono

ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 ;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Geom. Giovannini Corrado

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario Comunale
Dott. Alberto Giabardo